



**COMUNE DI ACERRA**

*Città Metropolitana di Napoli*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE  
AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI  
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

## Sommario

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 - Classificazione del comune.....	4
Art. 3 - Disposizioni generali .....	4
Art. 4 - Presupposto.....	4
Art. 5 - Soggetto passivo .....	4
Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione .....	5
CAPITOLO II – TARIFFE E CANONE.....	5
Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa .....	5
Art. 8 - Classificazione della strade, aree e spazi pubblici.....	5
Art. 9 - Determinazione della tariffa annuale .....	6
Art. 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere .....	6
Art. 11 - Determinazione del canone .....	7
Art. 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	7
Art. 13 - Accertamenti e recupero canone .....	8
Art. 14 - Sanzioni e indennità.....	8
Art. 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico .....	9
Art. 16 - Funzionario Responsabile .....	10
Art. 17 - Sospensione dell'attività di vendita.....	11
Art. 18 - Riscossione coattiva .....	11
Art. 19 - Norme di rinvio .....	11
Art. 20 - Entrata in vigore .....	11

## CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modifiche e integrazioni, istituisce, in esecuzione dell'art. 1, co. 837 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nell'ambito del territorio del comune di Acerra.
2. Esso trova la sua disciplina nei commi da 837 a 847 dell'art.1 della L. 160/2019, in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'art.1 L. 160/2019, e sostituisce, a decorrere dal 01.01.2021, termine fissato dall'art. 4 comma 3-*quater*, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
  - il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
  - limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, di cui al comma 842 dell'art.1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui al comma 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Vengono definitivamente abrogati, con efficacia dal 01.01.2021, termine fissato dall'art. 4 comma 3-*quater*, del Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020) convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993; gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997; il regolamento COSAP, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 53 del 20 Dicembre 2019 ed ogni altra disposizione in contrasto con la normativa in esame.

## **Art. 2 - Classificazione del comune**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente al 31.12.2019 di n. 59.525 abitanti, come risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica.

## **Art. 3 - Disposizioni generali**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

3. Restano ferme, in ogni caso, la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al DPR 7 settembre 2010, n.160 e s.m.i e la normativa disciplinata dal Testo unico sul commercio vigente.

## **Art. 4 - Presupposto**

1. Il canone di concessione per l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

## **Art. 5 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso è dovuto da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori *ex art. 1292 c.c.*;

#### **Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.

## **CAPITOLO II – TARIFFE E CANONE**

#### **Art. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone di cui al presente regolamento è determinata sulla base: classificazione delle strade in ordine di importanza; durata dell'occupazione; superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore; alla tipologia; alle finalità e alla zona occupata in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La superficie computabile ai fini del canone è quella risultante all'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

3. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare di cui al presente regolamento, per gli operatori del mercato settimanale, l'ammontare del canone dovuto è determinato moltiplicando la tariffa prevista all'art. 10 per il coefficiente di valutazione economica di cui al successivo art. 9, per la misura dell'occupazione di cui al comma 2 del presente articolo ed infine per il numero di 40 (quaranta) giorni forfettari di occupazione.

4. Per gli spuntisti del mercato settimanale, il canone è determinato in misura forfettaria ed è deliberato dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 8 - Classificazione della strade, aree e spazi pubblici**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio di questo comune, sulla base dell'importanza delle strade e delle aree pubbliche, tenendo presente la congiuntura economica, si suddivide nelle seguenti categorie:

a) Categoria 1: aree complessive;

b) Categoria 2: aree mercatali.

#### **Art. 9 - Determinazione della tariffa annuale**

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 841 della L. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria, essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'art. 1 comma 842 della L. 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria, essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate, per unità di superficie espressa in metri quadrati o lineari e per il numero di giorni.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 11 - Determinazione del canone**

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

#### **Art. 12 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per gli importi superiore a euro 1.500,00 (millecinquecento/00) è ammessa la possibilità del versamento in tre rate di pari importo con scadenza: 31 Marzo, 31 Maggio e 31 Agosto.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo Codice.
3. Nel caso di nuova concessione, ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per intero del canone o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge stabiliti dal regolamento generale delle entrate vigente e le sanzioni di cui all'art. 14 e 16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

#### **Art. 13 - Accertamenti e recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed ai restanti Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria provvedono, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 179, il Responsabile dell'Entrata, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, a cui, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019, che costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.

#### **Art. 14 - Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal



trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente Pubblico Ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

#### **Art. 15 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione, redatto da competente Pubblico Ufficiale o da soggetto abilitato *ex* L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possano costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore, che ne viene nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Art. 16 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale provvede a nominare il Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone stesso.

#### **Art. 17 - Sospensione dell'attività di vendita**

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

#### **Art. 18 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

#### **Art. 19 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Regolamento generale delle entrate, alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

#### **Art. 20 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.01.2021.